

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA - AUTORIZZAZIONE NR. 11140 DEL 2 FEBBRAIO 2001 RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ALESSANDRIA.

Nr. 206745 del Repertorio - del Fascicolo Nr. 43831

ATTO COSTITUTIVO  
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventisette dicembre, alle ore undici e dieci.

In Alessandria, in via Dante nr. 2.

Avanti di me dottor Roberto Gabei, Notaio residente in Alessandria, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, sono comparsi:

la "PROVINCIA DI ALESSANDRIA", con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 17, codice fiscale: 80003870062, in persona di: Filippi Paolo, Presidente della Provincia di Alessandria, nato a Casale Monferrato il 15 settembre 1962, domiciliato per la carica in Alessandria, Piazza della Libertà 17, a quanto infra autorizzato e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 59 del 29 novembre 2006, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

il COMUNE DI ALESSANDRIA, con sede in Alessandria, Piazza della Libertà nr. 1, codice fiscale: 00429440068, in persona di: Santi Marco, assessore, nato ad Alessandria il 16 dicembre 1966, domiciliato per la carica in Alessandria, Piazza della Libertà nr. 1, a quanto infra autorizzato e in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, in data 7 novembre 2006, nr. 153/404/829, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria", con sede in Alessandria, via Dante 2, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Alessandria nr. 593, codice fiscale:96014970063 in persona di: Pittatore Gianfranco, nato a Ospedaletti il 28 agosto 1939, in qualità di Presidente della sopra individuata fondazione, domiciliato per la carica in Alessandria, via Dante nr. 2, a quanto infra autorizzato e in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 3 ottobre 2006, che al presente atto in estratto certificato conforme si allega sotto la lettera "C";

- la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA (di seguito CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA), con sede in Alessandria, via Vochieri 58, codice fiscale: 80003000066, in persona di: Viale Renato, Presidente pro-

tempore della Camera di Commercio, nato a Casale Monferrato il 18 maggio 1941 e Severino Bruno Fara, Segretario Generale della Camera di Commercio, nato a Frugarolo il 27 aprile 1949, a quanto infra autorizzati in virtù di deliberazione della Giunta Nr. 120 del 29 settembre 2006, pubblicata all'Albo Camerale dal 4 ottobre 2006 all'11 ottobre 2006, che in copia conforme si allega sotto la lettera "D";

- il COMUNE DI NOVI LIGURE con sede in Novi Ligure, via Paolo Giacometti nr. 22, codice fiscale: 00160310066, in persona di: Robbiano Lorenzo, sindaco pro-tempore, nato a Novi Ligure il 3 dicembre 1950, domiciliato per la carica a Novi Ligure, via Paolo Giacometti nr. 22, a quanto infra autorizzato e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 27 novembre 2006 Nr. 76, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, che in copia conforme si allega sotto la lettera "E";

- il COMUNE DI VALENZA, con sede in Valenza, via Pellizzari 2, codice fiscale: 00314770066, in persona di: Invernizzi Massimo, Dirigente del Servizio -Servizi Finanziari- nato a Alessandria il 30 maggio 1969, nominato con decreto del Sindaco nr. 33 del 18 luglio 2005, domiciliato per la carica in Valenza, via Pellizzari 2, a quanto infra autorizzato e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 novembre 2006 Nr. 90, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 11 dicembre 2006 e divenuta esecutiva il 7 dicembre 2006, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "F";

- il COMUNE DI TORTONA, con sede in Tortona, Corso Alessandria 62, codice fiscale: 00384600060, in persona di: Marguati Francesco, sindaco pro-tempore, nato a Tortona il 15 marzo 1947, domiciliato per la carica in Tortona, Corso Alessandria 62, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 novembre 2006 Nr. 105, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "G";

- il COMUNE DI ACQUI TERME, con sede in Acqui Terme, Piazza Levi 12, codice fiscale: 00430560060, in persona di: Gotta Elena, vice-sindaco pro-tempore, nata a Torino il 23 agosto 1954 e Ivaldi Armando, nato ad Acqui Terme il 12 febbraio 1955 rispettivamente delegati dal sindaco in data 22 dicembre 2006 domiciliati per la carica in Acqui Terme, Piazza Levi 12, a quanto infra autorizzati e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 novembre 2006 Nr. 55, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "H";

- il COMUNE DI OVADA, con sede in Ovada, via Torino nr. 69, codice fiscale: 00400810065, in persona di: Oddone Andrea Luigi, sindaco pro-tempore, nato a Ovada il 18 agosto 1952, domiciliato per la carica in Ovada, via Torino nr. 69, a quan-

to infra autorizzato e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 novembre 2006 Nr. 44, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "I";

- il COMUNE DI CASALE MONFERRATO, con sede in Casale Monferrato, via Mameli nr. 10, codice fiscale: 00172340069, in persona di: Mascarino Paolo, sindaco pro-tempore, nato a Casale Monferrato il 10 giugno 1948 domiciliato per la carica a Casale Monferrato, via Mameli 10, a quanto infra autorizzato e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2006 Nr. 55, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, rettificata con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 dicembre 2006 Nr. 305, che in copia conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "L" e "M".

Quali parenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, con il presente atto stipulano quanto segue:

1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Palazzo del Monferrato S.r.l.".

2) La società ha sede legale nel Comune di Alessandria.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle Imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in via San Lorenzo nr. 21.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

3) La società persegue il seguente oggetto sociale:

Elabora le strategie e le azioni da perseguire e da finanziare per valorizzare e promuovere il territorio denominato Monferrato e costruire un sistema turistico che faccia leva sulle potenzialità storiche, culturali, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, delle tradizioni e dei prodotti tipici del territorio denominato Monferrato inteso in senso lato e non prettamente geografico; a tal fine la società avrà il compito di:

a) censire, valorizzare, incentivare, migliorare, promuovere, coordinare e mettere a sistema l'offerta turistica già esistente;

b) potenziare l'offerta turistica;

c) impostare azioni atte ad accrescere la qualità dell'offerta turistica sotto il profilo delle strutture e del servizio, anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti;

d) organizzare e promuovere eventi turistici e culturali, esposizioni, fiere, borse dell'offerta turistica, workshop, e-

educational, manifestazioni, aste, convegni, mostre specie sul territorio del Monferrato ed in altri luoghi;

e) incentivare interventi a salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente, delle tradizioni;

f) attivare progetti mirati ad aumentare la competitività e la capacità di relazione del territorio sia a livello regionale che nazionale ed estero, anche attraverso la creazione di reti di promozione e divulgazione (anche telematica) del Prodotto Monferrato, specie nell'area comunitaria;

g) reperire risorse finanziarie a sostegno dell'attività e dei progetti, da fonti pubbliche e private, nazionali e comunitarie;

h) predisporre progetti funzionali all'ottenimento di finanziamenti comunitari;

i) vigilare sulla coerenza e sulla qualità nella comunicazione interna ed esterna relativa all'immagine ed all'offerta turistica;

j) realizzare progetti ed iniziative nell'ambito dell'oggetto sociale di interesse dei soci;

k) favorire e sostenere qualsivoglia attività connessa con quanto sopra specificato.

Si occuperà della gestione di Palazzo Asperia utilizzando tale edificio anche a sede di attività promozionali ed espositive, di convegni, manifestazioni ed eventi culturali, tutto nel fine di valorizzare al meglio il territorio denominato Monferrato.

In particolare la società potrà:

a) promuovere prodotti agro-alimentari anche attraverso la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande oggetto di promozione;

b) effettuare studi e ricerche relativi a nuovi processi produttivi ed all'innovazione tecnologica, nel rispetto della tradizione e della tipicità dei prodotti;

c) svolgere azioni informative e formative ed erogare servizi reali volti al miglioramento della qualità dei prodotti, finalizzati anche all'ottenimento delle certificazioni di qualità;

d) studiare le problematiche inerenti alle denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti provinciali.

Per il perseguimento di tutto quanto sopra la società potrà stipulare convenzioni con società, enti pubblici e privati; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o fondazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

4) Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale viene assunto e sottoscritto dai soci co-

stituenti nelle seguenti, rispettive misure:

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per

Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 22%;

la Provincia di Alessandria per Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 19%;

La Camera di Commercio per Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 19%;

Il Comune di Alessandria per Euro 10.000,00 (diecimila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 10%;

Il Comune di Novi Ligure per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 5%;

Il Comune di Valenza per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 5%;

Il Comune di Tortona per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 5%;

Il Comune di Acqui Terme per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 5%;

Il Comune di Ovada per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 5%;

Il Comune di Casale Monferrato per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrispondenti ad una quota di partecipazione del 5%.

Si dà atto che a sensi di legge è stato effettuato il versamento del trentatré per cento del capitale sociale come sopra sottoscritto e cioè Euro 33.000,00 (trentatremila/00) come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca "Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.", in data 22 dicembre 2006, che in copia autentica si allega, previa lettura da me datene, al presente atto, sotto la lettera "N".

Si dà atto che:

la "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria" ha versato Euro 5.500,00 pari al 25% della quota sottoscritta;

la "Provincia di Alessandria" e la CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA hanno rispettivamente versato Euro 4.750,00 pari al 25% della quota sottoscritta da ciascuno;

il Comune di Alessandria ha versato Euro 2.500,00, pari al 25% della quota sottoscritta;

i Comuni di Acqui Terme, Ovada, Tortona, Valenza hanno versato Euro 1.250,00 ognuno, pari al 25% delle quote rispettivamente sottoscritte;

I Comuni di Casale Monferrato e di Novi Ligure hanno interamente versato la quota da ciascuno sottoscritta e pertanto queste ultime si intendono integralmente liberate.

Il residuo sessantasette per cento (67%) del capitale sociale sarà versato in denaro nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

I comparenti, inoltre, danno atto che dalla ricevuta allegata al presente atto sotto la lettera "N" si evince che il Comune di Casale Monferrato ha versato erroneamente una quota pari ad

Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), non corrispondente alla quota di sottoscrizione pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Pertanto, la somma pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) sarà restituita al Comune di Casale Monferrato dalla società "Palazzo del Monferrato S.r.l." non appena quest'ultima risulti iscritta nel Registro delle Imprese.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

La decisione dei soci di aumento di capitale potrà anche prevedere che le quote di nuova emissione siano attribuite ai soci sottoscrittori in misura non proporzionale rispetto ai conferimenti dagli stessi effettuati a liberazione delle medesime.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

I versamenti sulle quote sono richiesti dagli amministratori nei termini e modi che reputeranno convenienti.

I soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei regolamenti, potranno effettuare finanziamenti anche in conto capitale a favore della società.

Detti finanziamenti, salvo patto contrario, devono intendersi infruttiferi di interessi.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c..

5) La società è amministrata alternativamente :

a) da un amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette membri ad un massimo di diciassette membri.

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione a comporre il quale, con i poteri previsti dall'allegato statuto, di cui si dirà infra, vengono nominati i signori:

1. Il Presidente della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria" signor Pittatore Gianfranco, nato a Ospedaletti il 28 agosto 1939, domiciliato in Alessandria, via Dante nr. 2, codice fiscale: PTT GFR 39M28 G164S;

2. il Presidente della Provincia di Alessandria signor Filippi

Paolo, nato a Casale Monferrato il 15 settembre 1962, domiciliato in Alessandria, Piazza Libertà nr. 17, codice fiscale: FLP PLA 62P15 B885R;

3. il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Alessandria signor Viale Renato, nato a Casale Monferrato il 18 maggio 1941, domiciliato in Alessandria, via Vochieri nr. 58, codice fiscale: VLI RNT 41E18 B885U;

4. il sindaco pro-tempore del COMUNE DI ALESSANDRIA signora Scagni Mara, nata a Alessandria il 15 luglio 1955, domiciliata in Alessandria, Piazza della Libertà nr. 1, codice fiscale: SCG MRA 55L55 A182Y;

5. il sindaco pro-tempore del COMUNE DI NOVI LIGURE signor Robbiano Lorenzo, nato a Novi Ligure il 3 dicembre 1950, domiciliato a Novi Ligure, via Paolo Giacometti nr. 22, codice fiscale: RBB LNZ 50T03 F9650;

6. il sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASALE MONFERRATO signor Mascarino Paolo, nato a Casale Monferrato il 10 giugno 1948, domiciliato a Casale Monferrato, via Mameli nr. 10, codice fiscale: MSC PLA 48H10 B885H;

7. il sindaco pro-tempore del COMUNE DI VALENZA signor Raselli Gianni, nato a Valenza il 10 gennaio 1959, domiciliato a Valenza, via Pellizzari nr. 2, codice fiscale: RSL GNN 59A10 L570W;

8. il sindaco pro-tempore del COMUNE DI TORTONA signor Marguati Francesco, nato a Tortona il 15 marzo 1947, domiciliato a Tortona, Corso Alessandria nr. 62, codice fiscale: MRG FNC 47C15 L304J;

9. il sindaco pro-tempore del COMUNE DI OVADA signor Oddone Andrea Luigi, nato a Ovada il 18 agosto 1952, domiciliato ad Ovada, via Torino nr. 69, codice fiscale: DDN NRL 52M18 G197R;

10. il sindaco pro-tempore COMUNE DI ACQUI TERME signor Rapetti Danilo, nato ad Acqui Terme il 5 marzo 1971, domiciliato ad Acqui Terme, Piazza Levi nr. 12, codice fiscale: RPT DNL 71C05 A0520;

11. Barberis Guido, nato ad Alessandria il 23 giugno 1950, domiciliato in Alessandria, Piazza della Libertà nr. 17, codice fiscale: BRB GDU 50H23 A182Y;

12. Fara Severino Bruno, nato a Frugarolo il 27 aprile 1949, domiciliato in Alessandria, via Vochieri nr. 58, codice fiscale: FRA SRN 49D27 D8130;

13. Taverna Pier Angelo, nato ad Alessandria il 1^ marzo 1949, domiciliato in Alessandria, via Dante nr. 2, codice fiscale: TVR PNG 49C01 A182Q;

14. Santi Marco, nato ad Alessandria il 16 dicembre 1966, domiciliato in Alessandria, piazza della Libertà nr. 1, codice fiscale: SNT MRC 66T16 A182V;

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a due esercizi e sono rieleggibili; essi restano comunque in carica fino all'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio.

Il signor Filippi Paolo, Presidente della Provincia di Alessandria e sopra individuato, viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta la rappresentanza della società ed i poteri previsti dall'allegato statuto.

6) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

7) Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, quando ricorrano i presupposti di legge, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

8) La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutti i patti, obblighi, condizioni e prescrizioni portati dal presente atto e dallo statuto sociale che si allega, omessane la lettura a richiesta dei comparanti che dichiarano di ben conoscerlo e con il mio consenso, al presente atto, sotto la lettera "O".

9) I comparanti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato a ritirare il trentatre per cento del capitale sociale versato presso la Cassa di Risparmio di Alessandria con facoltà di firmare tutti i documenti che al riguardo venissero richiesti, sotto l'osservanza del 2 comma dell'art. 2329 Codice Civile.

10) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società; l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione ammonta ad Euro cinquemila/00 (5.000,00).

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di conoscerne il contenuto e con il mio consenso.

E richiesto io notaio ho rogato questo atto, scritto da persona di mia fiducia, di cui diedi lettura ai comparanti che, sul mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco notaio sottoscrivono, essendo le ore dodici.

Consta di sedici facciate, oltre queste righe nella presente diciassettesima facciata, in parte scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e in parte manoscritte da me Notaio, di cinque fogli bollati.

F.TO: GIANFRANCO PITTATORE      PAOLO FILIPPI  
RENATO VIALE                      SEVERINO BRUNO FARA



MARCO SANTI	ELENA GOTTA
IVALDI ARMANDO	PAOLO MASCARINO
ANDREA LUIGI ODDONE	LORENZO ROBBIANO
FRANCESCO MARGUATI	MASSIMO INVERNIZZI
ROBERTO GABEI Notaio	

**Allegato "O" al nr. 43831**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

**Articolo 1**

*Denominazione*

1.1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "Palazzo del Monferrato S.r.l.".

**Articolo 2**

*Sede sociale e domicilio dei soci*

2.1. La società ha sede legale nel Comune di Alessandria.

2.2 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

2.3 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

2.4 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Articolo 3**

*Oggetto sociale*

3.1. La società persegue il seguente oggetto sociale:

3.1.1 elabora le strategie e le azioni da perseguire e da finanziare per valorizzare e promuovere il territorio denominato Monferrato e costruire un sistema turistico che faccia leva sulle potenzialità storiche, culturali, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, delle tradizioni e dei prodotti tipici del territorio denominato Monferrato inteso in senso lato e non prettamente geografico; a tal fine la società avrà il compito di:

a) censire, valorizzare, incentivare, migliorare, promuovere, coordinare e mettere a sistema l'offerta turistica già e-

sistente;

b) potenziare l'offerta turistica;

c) impostare azioni atte ad accrescere la qualità dell'offerta turistica sotto il profilo delle strutture e del servizio, anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti;

d) organizzare e promuovere eventi turistici e culturali, esposizioni, fiere, borse dell'offerta turistica, workshop, educational, manifestazioni, aste, convegni, mostre specie sul territorio del Monferrato ed in altri luoghi;

e) incentivare interventi a salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente, delle tradizioni;

f) attivare progetti mirati ad aumentare la competitività e la capacità di relazione del territorio sia a livello regionale che nazionale ed estero, anche attraverso la creazione di reti di promozione e divulgazione (anche telematica) del Prodotto Monferrato, specie nell'area comunitaria;

g) reperire risorse finanziarie a sostegno dell'attività e dei progetti, da fonti pubbliche e private, nazionali e comunitarie;

h) predisporre progetti funzionali all'ottenimento di finanziamenti comunitari;

i) vigilare sulla coerenza e sulla qualità nella comunicazione interna ed esterna relativa all'immagine ed all'offerta turistica;

j) realizzare progetti ed iniziative nell'ambito dell'oggetto sociale di interesse dei soci;

k) favorire e sostenere qualsivoglia attività connessa con quanto sopra specificato;

3.1.2 si occuperà della gestione di Palazzo Asperia utilizzando tale edificio anche a sede di attività promozionali ed espositive, di convegni, manifestazioni ed eventi culturali, tutto nel fine di valorizzare al meglio il territorio denominato Monferrato.

3.2. In particolare la società potrà:

a) promuovere prodotti agro-alimentari anche attraverso la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande oggetto di promozione;

b) effettuare studi e ricerche relativi a nuovi processi produttivi ed all'innovazione tecnologica, nel rispetto della tradizione e della tipicità dei prodotti;

c) svolgere azioni informative e formative ed erogare servizi reali volti al miglioramento della qualità dei prodotti, finalizzati anche all'ottenimento delle certificazioni di qualità;

d) studiare le problematiche inerenti alle denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti provinciali.

3.3. Per il perseguimento di tutto quanto sopra la società potrà stipulare convenzioni con società, enti pubblici e privati; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo

amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o fondazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

#### **Articolo 4**

##### *Durata*

4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI**

#### **Articolo 5**

##### *5.1 Capitale sociale*

5.1.1 Il capitale sociale è fissato in euro 100.000 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.1.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C.

5.1.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

5.1.4 La decisione dei soci di aumento di capitale potrà anche prevedere che le quote di nuova emissione siano attribuite ai soci sottoscrittori in misura non proporzionale rispetto ai conferimenti dagli stessi effettuati a liberazione delle medesime.

5.1.5 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

5.1.6 La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

##### *5.2 Partecipazioni sociali*

5.2.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

##### *5.3 Trasferimento delle quote di partecipazione per atto inter vivos*

5.3.1 Il socio che intenda trasferire a terzi la propria quota, la deve offrire in prelazione agli altri soci, in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare, osservando le seguenti norme.

5.3.2 Il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota ("socio offerente") deve offrirla agli altri soci

("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari è validamente fatta dal socio offerente. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta, i destinatari che intendano accettarla in tutto o in parte devono darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offerente e - per conoscenza - all'Organo Amministrativo della società. La comunicazione del destinatario deve indicare la frazione della quota che egli intende acquistare e precisare se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente. Il destinatario può acquistare l'intera frazione della quota che gli spetta in prelazione ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione della quota offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

5.3.3 Nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, la quota è loro trasferita entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui al precedente punto 5.3.2, salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti. Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da un arbitratore unico, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente *pro-tempore* dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria. La determinazione dell'arbitratore è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti. Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore si scosti, rispetto al prezzo richiesto, di una percentuale non inferiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso, gli acquirenti, anche individualmente, o l'alienante possono rinunciare al perfezionamento del contratto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui l'arbitratore dà notizia a tutti gli interessati della sua determinazione. Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, la quota offerta è trasferita entro trenta (30) giorni dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la comunicazione

dell'arbitratore; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui al precedente punto 5.3.2, salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti.

5.3.4 Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

5.3.5.L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

5.3.6 Le spese del giudizio di arbitraggio saranno a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 20% rispetto a quello indicato dall'offerente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% rispetto a quello da lui indicato ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà a carico del socio che intende trasferire e per metà a carico dei soci che intendono esercitare la prelazione qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% rispetto a quello indicato dall'offerente e questi non si sia avvalso della facoltà di desistere, nonché in ogni ipotesi in cui un prezzo non sia stato comunicato dall'offerente.

5.3.7 Se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda l'intera quota offerta in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo l'intera quota preventivamente offerta in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i venti (20) giorni seguenti alla scadenza del termine di trenta (30) giorni, di cui al precedente punto 5.3.2 per l'accettazione dell'offerta in prelazione o del termine di quindici (15) giorni per manifestare la volontà di rinuncia di cui al precedente punto 5.3.3. Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui al precedente punto 5.3.2.

## **Articolo 6**

### *Finanziamento dei soci*

6.1 I soci possono eseguire finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, anche in misura non proporzionale ai conferimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

## **TITOLO III**

### **DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA**

#### **Articolo 7**

## 7.1 *Decisione dei soci: competenze*

7.1.1 I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

7.1.2 Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

7.1.3 Sono riservati alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

## 7.2 *Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto*

7.2.1 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso, dissenso o astensione all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. In caso di mancata risposta il consenso si intende negato. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del *quorum* deliberativo per l'assunzione della decisione.

7.2.2 Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempesti-

vamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;

d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

7.2.3 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

### 7.3 Convocazione dell'Assemblea

7.3.1 L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati se nominati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea.

7.3.2 Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

### 7.4 Rappresentanza

7.4.1 Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

7.4.2 La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

7.4.3 La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

7.4.4 La stessa persona non può rappresentare in assemblea tutti i soci.

### 7.5 Svolgimento dell'Assemblea

7.5.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o dal più anziano per età anagrafica degli amministratori. In caso di assenza della persona designata l'assemblea è presieduta da chi ne fa le veci o da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta

dall'Assemblea stessa.

7.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

7.5.3 Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

7.5.4 L'assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

7.5.5 Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

7.5.6 In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

#### *7.6 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione*

7.6.1 L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

7.6.2 Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

7.6.3 Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### *7.7 Quorum costitutivi e deliberativi*

7.7.1 L'assemblea risulta regolarmente costituita e delibera



con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

7.7.2 I *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per le successive convocazioni.

7.7.3 In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

#### 7.8 *Diritto di voto*

7.8.1 Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

7.8.2 In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**

##### **Articolo 8**

###### 8.1 *Struttura dell'Organo Amministrativo*

8.1.1 La società è amministrata, alternativamente:

a) da un Amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 17 membri.

8.1.2 Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

8.1.3 Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

8.1.4 L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

8.1.5 Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

8.1.6 Agli amministratori della società si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'art. 2390 C. C.

###### 8.2 *Organo Amministrativo*

8.2.1 Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa vengono meno uno o più amministratori, gli altri provvedono a convocare l'assemblea dei soci perché provveda a sostituirli.

###### 8.3 *Poteri di amministrazione*

8.3.1 L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi,

sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

8.3.2 All'organo amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.

8.3.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 C.C., tutti o parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo formato da un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

8.3.4 In particolare il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati Tecnici i cui membri possono essere individuati tra i consiglieri di amministrazione o anche tra persone esterne alla società aventi specifiche qualità e attitudini in relazione all'oggetto sociale.

8.3.5 I Comitati Tecnici avranno funzioni propositive e/o consultive e/o istruttorie e riferiranno al Comitato Esecutivo o al Consiglio di Amministrazione.

8.3.6 La remunerazione dei componenti di detti Comitati è fissata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

8.3.7 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali. L'organo amministrativo può altresì nominare rappresentanti, agenti, commissionari, intermediari e concessionari e può fornire a terzi consulenza relativamente all'attività sociale.

#### 8.4 *Rappresentanza della società*

8.4.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati se nominati.

#### 8.5 *Decisioni dell'Organo Amministrativo*

8.5.1 Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, indicando tra questi quello che assumerà funzioni di vicario.

8.5.2 Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

8.5.3 Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato

presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato se nominato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

8.5.4 Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

8.5.5 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

8.5.6 Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

8.5.7 Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

8.5.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

8.5.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

8.5.10 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.6 *Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto ex art. 2475 C.C.*

8.6.1 Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

8.6.2 In tal caso, uno degli amministratori predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre (3) giorni dalla sua ricezione. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso,

dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'*iter* del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente o il Vice Presidente in caso di suo impedimento provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

8.6.3 Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

8.6.4 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

#### 8.7 *Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione*

8.7.1 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

8.7.2 Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

#### 8.8 *Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo*

8.8.1 I compensi spettanti all'organo amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

8.8.2 La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

8.8.3 I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto della nomina il potere di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

8.8.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono riconoscere agli amministratori al momento della nomina, un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 9**

*Sindaci e controllo legale dei conti*

9.1 Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

9.2 Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea dei soci con propria decisione.

9.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

9.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

9.5 Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

9.6 In alternativa il controllo contabile può essere affidato da un revisore, e questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

9.7 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZI SOCIALI, UTILI, TITOLI DI DEBITO E DIRITTO DI RECESSO**

#### **Articolo 10**

*Esercizi sociali*

10.1 L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

10.2 Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano i presupposti di legge, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 11**

*Ripartizione degli utili*

11.1 Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per

cento (5 %) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 12**

##### *Titoli di debito*

12.1 La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### **Articolo 13**

##### *Recesso*

13.1 Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

13.2 Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

a) entro cinque (5) giorni dalla chiusura dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;

b) entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;

c) entro i trenta (30) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'assemblea;

d) entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497-*quater* C.C.

13.3 Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

13.4 Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.5 L'organo amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, C.C. - sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - se nominati - il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la

sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

13.6 In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 C.C.

13.7 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei (6) mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo in misura corrispondente il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso alla partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 14**

##### *Liquidazione della società*

14.1 La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

14.2 L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

14.3 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

#### **Articolo 15**

##### *Clausola compromissoria*

15.1 Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un arbitro unico.

15.2 L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Alessandria entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

15.3 In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Alessandria su istanza della parte interessata più diligente.

15.4 La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

15.5 La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

15.6 La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

#### **Articolo 16**

##### *Rinvio*

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.TO: GIANFRANCO PITTATORE      PAOLO FILIPPI  
RENATO VIALE                      SEVERINO BRUNO FARA  
MARCO SANTI                        ELENA GOTTA  
IVALDI ARMANDO                    PAOLO MASCARINO  
ANDREA LUIGI ODDONE              LORENZO ROBBIANO  
FRANCESCO MARGUATI              MASSIMO INVERNIZZI  
ROBERTO GABEI Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 NR. 82.